

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, 2 marzo 1999, n. 940.

Iniziativa comunitaria LEADER II. Periodo programmatico 1994/99 Programma LEADER regionale. Approvazione delle integrazioni e modificazioni dell'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 11137/96 e della guida per l'attuazione dei piani di azione locale. Istituzione della commissione di controllo

Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 242 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

RADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUOTSAPO	Pietro	"
SONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guscione
..... OMISSIS

ASSENTI: GUASCO MARRONI -

DELIBERAZIONE N° 940

OGGETTO: Programma regionale Leader II - periodo programmatico 1994/99. Approvazione delle integrazioni e modificazioni dello allegato C alla DGR n. 11137/96 e della guida per la attuazione dei Piani di Azione Locale. Istituzione della Commissione di Controllo.



Oggetto. Iniziativa Comunitaria LEADER II - Periodo programmatico 1994/99. Programma LEADER Regionale. Approvazione delle integrazioni e modificazioni dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 e della guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale. Istituzione della Commissione di Controllo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, d'intesa con l'Assessore all'Economia e Finanza:

VISTA la Comunicazione agli Stati membri da parte della Commissione delle Comunità Europee n. 94/C/180/12 del 1 luglio 1994 recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale - sinteticamente definita LEADER II - (Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1 luglio 1994, n. C/180;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(96)2798 del 16 ottobre 1996 relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione orientamento, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), per un programma operativo nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II nella Regione Lazio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 6.08.1997 n. C(97)2461/4 che modifica la decisione n. C(96)2798 del 16 ottobre 1996.

VISTA la D.G.R. n. 11137/96 "Iniziativa comunitaria LEADER II - Periodo programmatico 1994/99 - Programma LEADER regionale. Disposizioni attuative" ed in particolare l'allegato C relativo alle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale";

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(97)1035/6 del 23.4.1997 che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia e definisce le spese ammissibili al contributo dei fondi strutturali comunitari;

CONSIDERATO che la suddetta Decisione della Commissione Europea è posteriore alla citata D.G.R. n. 11137/96;

RITENUTO pertanto opportuno integrare e modificare le disposizioni per l'attuazione dei Piani di Azione Locale sulla base della Decisione della Commissione Europea n. C(97)1035/6 del 23.4.1997 anche con l'obiettivo di agevolare l'attuazione dei PAL;

RITENUTO, allo stesso fine, necessario esplicitare talune disposizioni contenute nel Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99 e nell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96;



RITENUTO utile riunire in un documento unico le principali norme che regolano l'attuazione e la gestione dei Piani di Azione Locale;

VISTO l'articolo 1, comma 4, dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96;

VISTO il documento "Integrazioni e modificazioni all'allegato C della D.G.R. n. 11137/96" allegato come parte integrante alla presente deliberazione (allegato n. 1);

VISTA la "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale" allegata come parte integrante alla presente deliberazione (allegato n. 2);

VISTO il verbale della riunione della "partnership di concezione e decisione" del 9.12.1998,

CONSIDERATO che la riunione convocata per il giorno 14.1.1998 con nota n. 78/1 del 23.12.1998 è stata rinviata per mancanza del numero legale,

VISTO il verbale della riunione della "partnership di concezione e decisione" del 26.1.1999, durante la quale non si è raggiunto il numero legale ed i presenti hanno espresso parere positivo relativamente al documento "Integrazioni e modificazioni all'allegato C della D.G.R. n. 11137/96", alla "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale" e alla necessità di adottare la procedura scritta per l'acquisizione del parere degli assenti;

VISTA la nota n. 707 del 27.1.1999 con la quale la Responsabile del LEADER II ha richiesto, tra l'altro, ai componenti della "partnership di concezione e decisione", assenti alla suddetta riunione, il parere relativamente al documento "Integrazioni e modificazioni all'allegato C della D.G.R. n. 11137/96" ed alla "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale" entro un tempo determinato, trascorso il quale la proposta dei suddetti documenti si intendeva approvata;

CONSIDERATO che alla data stabilita con la suddetta nota n. 707 del 27.1.1999 nessuno, tra i componenti della "partnership di concezione e decisione" assenti alla riunione del 26.1.1999, ha fatto pervenire parere negativo relativamente al documento "Integrazioni e modificazioni all'allegato C della D.G.R. n. 11137/96" ed alla "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale";


RITENUTO pertanto positivo il parere della "partnership di concezione e decisione" relativamente al documento "Integrazioni e modificazioni all'allegato C della D.G.R. n. 11137/96" ed alla "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale";

VISTO il paragrafo 17.8 del Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99 che prevede, tra l'altro, che la Regione effettui controlli sulla conformità delle modalità attuative dei PAL tramite un apposita Commissione di Controllo;

RITENUTO opportuno costituire la Commissione di Controllo con dipendenti regionali rappresentanti dei diversi Assessorati interessati per materia al Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127

all'unanimità



DELIBERA

in conformità con le premesse

1. sono approvate le "Integrazioni e modificazioni all'allegato C alla D.G.R. n. 11137/95" allegate come parte integrante alla presente deliberazione (allegato 1);
2. è approvata la "Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale" allegata come parte integrante alla presente deliberazione (allegato n. 2);
3. è istituita la Commissione di Controllo prevista dal Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99
4. la suddetta Commissione di Controllo è costituita da
 - almeno un rappresentante dell'Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
 - almeno un rappresentante dell'Assessorato sviluppo economico ed attività produttive;
 - almeno due rappresentanti dell'Assessorato politiche per la promozione della cultura e dello spettacolo e del turismo;
 - almeno due rappresentanti dell'Assessorato scuola formazione e politiche per il lavoro
 - almeno un rappresentante dell'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;
 - almeno un rappresentante dell'Assessorato economia e finanza;
5. gli Assessorati suddetti individueranno i propri rappresentanti che saranno nominati con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
6. sarà compito della Commissione controllare, con le modalità operative che saranno stabilite dalla "partnership di concezione e decisione", la corretta attuazione dei Piani di Azione Locale ed accertare le spese sostenute, rendicontate e certificate dai Gruppi di Azione Locale in attuazione dei PAL approvati dalla Regione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di conformità ai sensi della legge 127/97.

La presente deliberazione ed i relativi allegati n. 1 e n. 2, di essa parte integrante saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

23 MAR. 1999



Allegato n. 1

alla delibera n.940 del 02.05.99

6

Integrazioni e modificazioni all'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96

Le presenti integrazioni e modificazioni all'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 relativo alle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale" sono emanate ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato stesso.

All'articolo 4 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

5. *Il GAL deve tempestivamente comunicare alla Regione tutte le variazioni relative all'assetto dell'associazione, compresi eventuali recapiti di riferimento, conti correnti bancari ecc..*

6. *Il reclutamento di nuovi soci da parte del GAL è possibile ma non può comportare l'ampliamento del territorio di intervento (sia come superficie sia come popolazione beneficiaria dei finanziamenti) rispetto a quello individuato nel PAL.*

All'articolo 5 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

9 bis. *Il GAL è tenuto ad acquisire dai beneficiari terzi dichiarazioni nei termini di legge, con le quali gli stessi s'impegnano a non distogliere dal previsto impiego le opere realizzate per un periodo non inferiore a dieci anni per le strutture e cinque anni per le attrezzature e macchinari, ed assicurano di non aver richiesto od ottenuto, per le opere od interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo. Nel caso di attrezzature e macchinari è consentita, a totale carico del beneficiario terzo, l'eventuale loro sostituzione anticipata con altra macchina o attrezzatura tecnologicamente più avanzata, avente la stessa funzione nel processo produttivo. Di tali sostituzioni il beneficiario darà comunicazione al GAL.*

13 bis. *Nel caso di estinzione del GAL i documenti giustificativi suddetti saranno archiviati presso gli uffici del Comune sul territorio del quale è stata individuata la sede legale del GAL. Tale Comune sarà responsabile della corretta conservazione dei documenti.*

13 ter. *Il GAL deve effettuare una gestione separata delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione del PAL. Ciò implica l'apertura di un conto corrente bancario per la realizzazione del PAL dove devono confluire esclusivamente le risorse finanziarie erogate dalla Regione.*

La dodicesima parola della seconda riga del comma 13 dell'articolo 5 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 che recita ".....tre....." è sostituita con la parola ".....cinque.....".

Il quarto periodo dell'articolo 7 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 che recita ".... Se le varianti, approvate dal GAL, comportano lo spostamento di finanziamenti da una tipologia di azione, prevista nel PAL approvato, ad un'altra, comunque prevista nel PLR, devono essere sottoposte all'esame della "partnership di concezione e decisione" che eventualmente le autorizza" è modificato come segue:



Mario



"Nel caso in cui le suddette varianti comportino lo spostamento di finanziamenti da una tipologia di azione, prevista nel PAL approvato, ad un'altra, comunque prevista nel PLR, il GAL deve notificare alla "partnership di concezione e decisione" il Piano Finanziario modificato secondo la procedura indicata al successivo art. 10."

All'articolo 7 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. Il GAL può modificare le schede delle azioni previste nel PAL con la stessa procedura indicata al successivo art. 10 per la modifica del piano finanziario. Nel caso in cui tali modifiche non comportino variazione del piano finanziario possono essere notificate alla "partnership di concezione e decisione" entro il 30.9.1999.

2 bis. L'istruttoria dei progetti presentati dai beneficiari terzi è curata dal GAL a mezzo di tecnici incaricati all'uopo. Essa si svolge in due fasi:

- a) Analisi formale;*
- b) Analisi di merito.*

a) L'analisi formale è riferita all'esame della rispondenza della documentazione tecnico-amministrativa presentata dai beneficiari alle norme e prescrizioni previste dalle specifiche di attuazione relative alle singole azioni del Piano di Azione Locale.

b) L'analisi di merito prevede:

- *sopralluogo preventivo (per gli interventi materiali) presso il beneficiario per l'esame della situazione prima dell'intervento in base alla documentazione presentata;*
- *esame del progetto esecutivo e dei computi metrico-estimativi;*
- *esame delle autorizzazioni in merito al rispetto dei vincoli urbanistici, paesistici, sanitari, ambientali ecc.*
- *verifica della congruità dei costi e ammissibilità degli stessi, la spesa ammissibile potrà quindi variare rispetto a quella prevista;*
- *esame della relazione di fattibilità tecnico-economica;*
- *richiesta di eventuali integrazioni in funzione di esigenze tecniche e/o amministrative previste anche dalle specifiche leggi di riferimento;*
- *redazione del rapporto informativo sull'istruttoria e scheda di valutazione che, su modello predefinito, riporti:*
 - *notizie generali riguardanti il richiedente,*
 - *breve descrizione del progetto,*
 - *quantificazione della spesa prevista per singole voci e/o raggruppate per gruppi e categorie,*
 - *quantificazione degli indicatori fisici,*
 - *giudizio di accettazione o esclusione in base ai criteri di ammissibilità,*
 - *contributi concedibili, verifica degli elementi indicati come criteri di valutazione.*

Le istruttorie ai fini dell'espressione del giudizio di validità tecnico-amministrativa delle iniziative devono essere definite entro e non oltre i sessanta giorni dalla presentazione dei progetti stessi, salvo eventuali integrazioni.

Nel caso in cui si ritenga che gli interventi debbano essere modificati o integrati per renderli compatibili con la normativa di riferimento ed alla programmazione Leader, il termine di cui sopra viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle modifiche o integrazioni richieste.



M. G. G.



Nel caso di richiesta di documentazione integrativa o modifiche progettuali il beneficiario della sovvenzione è tenuto ad ottemperare entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione.

11. La realizzazione delle azioni previste nei singoli PAL dovrà avvenire in totale conformità alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali per gli specifici settori di intervento.

12. Le azioni per le quali il beneficiario terzo (Ente Pubblico) è già stato individuato nel PAL possono essere realizzate direttamente.

In questo caso il GAL approverà, contestualmente all'impegno, il relativo progetto esecutivo.

Le azioni rivolte agli Enti Pubblici, per le quali non c'è stata la specifica individuazione del beneficiario terzo all'interno del PAL, possono essere attivate previa individuazione del beneficiario terzo:

- *attraverso la procedura indicata per gli operatori privati;*
- *attraverso l'individuazione, da parte del CDA del GAL, del beneficiario terzo che, relativamente all'azione considerata, risulta strategicamente più idoneo (per localizzazione, capacità operative, attinenza con l'intervento, capacità progettuale, ecc.) alla realizzazione dell'intervento.*



I commi 7 e 8 dell'articolo 8 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono abrogati.

All'articolo 8 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 è aggiunto il seguente comma:

6 bis. La forma di pagamento da utilizzare, sia da parte del GAL che da parte dei soggetti terzi, è il pagamento a mezzo bonifico bancario. Il GAL dovrà dare disposizioni di pagamento distinte per ogni specifico intervento e pertanto dovrà allegare oltre alla ricevuta della banca, attestante l'avvenuto pagamento, anche la relativa disposizione indicante le fatture che si intendono saldare.

I pagamenti di fatture a mezzo assegni circolari non trasferibili, da adottarsi in casi particolari, dovranno esser accompagnati da estratti conto relativi agli specifici movimenti. Le fatture dovranno risultare quietanzate.

I pagamenti tramite contanti, sono considerati ammissibili solo ed in via del tutto eccezionale, per somme molto modeste e devono essere accompagnati, oltre che dalle regolari fatture o ricevute, da dichiarazioni di quietanza probanti l'avvenuto pagamento.

All'articolo 10 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

5. Spostamenti di finanziamento da una tipologia di azione ad un'altra, comunque prevista nel PLR, e da un'annualità all'altra, devono essere autorizzati dalla "partnership di concezione e decisione" attraverso la seguente procedura.

Il GAL notifica alla Regione la proposta di modifica comunicando il nuovo piano finanziario (per anno e fondo e per sottomisura e fondo) e precisando gli importi finanziari modificati rispetto al piano finanziario originario.

La Regione accusa ricevuta della notifica confermandone al GAL la data.

La modificazione proposta è applicabile non appena la Regione ne dia conferma; questa deve aver luogo entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica; in caso di non risposta la modifica si intende approvata.

6. Il GAL può autonomamente decidere spostamenti finanziari, all'interno della stessa azione, da un intervento all'altro qualora le circostanze lo rendessero necessario. Tali spostamenti devono comunque essere comunicati alla "partnership di concezione e decisione" e opportunamente giustificati.

7. Tutte le richieste di modifica del piano finanziario dovranno essere inoltrate alla "partnership di concezione e decisione" non oltre il 1° giugno 1999.

All'articolo 12 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Non sono rendicontabili spese relative a risorse umane e strumentali, il cui impiego nell'attuazione del PAL stesso non sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, con le necessarie motivazioni, o comunque risulti non ispirato a criteri di efficienza e buona gestione delle risorse pubbliche attribuite per l'attuazione del PAL.

3. Non sono ammesse nell'ambito dei costi di attuazione del PAL spese per l'acquisto di veicoli, telefoni cellulari, immobili, terreni, attrezzature e materiali usati, telecamere, macchine fotografiche, apparecchiature per videoconferenze, attrezzature non strettamente necessarie al regolare funzionamento del GAL, emolumenti per Presidente e Consiglieri di Amministrazione, spese finalizzate alla valutazione dell'attività del GAL.


4. Le spese di funzionamento sostenute dal GAL dovranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

Personale: il costo ammissibile sarà determinato in base a quanto previsto dai contratti di lavoro in funzione delle mansioni svolte, sulla base dei libri paga e registri delle presenze agli atti del GAL. Per servizi prestati da personale non assunto dal GAL il costo ammissibile (fatturato esclusivamente al GAL, quietanzato, corredato dai relativi bonifici bancari) sarà determinato in base alle ore o giornate lavoro in funzione delle mansioni svolte.

Non sono ammesse a rendicontazione spese calcolate su impiego per quota parte di personale per altre attività e scopi già impiegato.

Spese di trasferta: comprendono i costi relativi a trasporti, vitto e alloggio. I trasporti con mezzo proprio (se conveniente rispetto al mezzo pubblico) saranno riconosciuti sulla base di L. 370 per Km. I trasporti con mezzi pubblici saranno riconosciuti in base al prezzo del biglietto (2° classe), l'aereo è consentito se conveniente rispetto ad altri mezzi di trasporto. Le spese di vitto e alloggio, a piè di lista, per alberghi massimo a 4 stelle e con un max di L. 40.000 a pasto (un pasto per missioni comprese tra le sei e le 12 ore, due pasti se la missione supera le 12 ore complessive).

Tali rimborsi non possono essere previsti per il personale della struttura dei GAL impiegato nell'attività ordinaria. Possono essere previsti per le attività che richiedono missione (preventivamente autorizzata dal responsabile amministrativo e finanziario) in luoghi posti in Comuni diversi da quelli in cui ricadono le sedi dei GAL, diversi da quelli di residenza del soggetto autorizzato alla missione e comunque posti ad una distanza non inferiore a 10 Km dalla sede dei GAL.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gli stessi rimborsi, con le stesse modalità (senza l'autorizzazione del responsabile amministrativo finanziario) possono essere previsti per il Presidente del GAL e per i Consiglieri di Amministrazione per spese di rappresentanza relative ad azioni specifiche del PAL. Per tali amministratori sono rendicontabili anche le spese di trasferta dalla sede di residenza a quella del GAL, nei giorni delle sedute, e comunque per distanze non inferiori a 10 Km.

Ogni rendiconto relativo a spese di trasferta deve comprendere, oltre ai giustificativi di spesa, un resoconto della missione (data, ora e luogo di partenza; data, ora e luogo di destinazione; motivazione della missione) e l'eventuale autorizzazione preventiva del responsabile amministrativo finanziario.

Sarà sempre il responsabile amministrativo finanziario ad autorizzare il rimborso delle spese di trasferta.

Spese varie: devono essere rendicontate con fatture quietanzate e comprendono affitto, riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese postali, telefono, cancelleria, spese amministrative, spese per la pubblicizzazione degli interventi, garanzia fideiussoria, spese di apertura e mantenimento del conto corrente bancario, ecc.

Gli interessi debitori, gli aggi, le spese di cambio ed altre spese meramente finanziarie non sono ammissibili al cofinanziamento.

Le spese sostenute dal GAL in quota parte (affitti, canoni e consumi), qualora lo stesso usufruisca di strutture preesistenti per altre attività e scopi già impiegate, devono essere rendicontate tramite titolo di pagamento corredato da una specifica della quota a carico del GAL approvata dal Consiglio di Amministrazione e vistata dal Collegio dei revisori dei conti.

All'articolo 13 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. Le attività dovranno essere avviate, pena la revoca del finanziamento, entro 60 giorni dalla data di accredito della prima anticipazione. Le attività si intenderanno avviate quando il GAL avrà pubblicato bandi per un importo complessivo pari almeno al 30% del costo complessivo del PAL.

Le anticipazioni concesse potranno essere, inoltre, revocate in qualsiasi momento dalla Regione, su parere della Partnership di Concezione e Decisione, qualora si ravvisino gravi inadempienze od impossibilità nel raggiungimento degli obiettivi programmati nei singoli PAL.

2 bis. Il GAL darà disposizione irrevocabile di versare i contributi su un conto corrente vincolato presso la banca di riferimento che svolge funzioni di tesoreria.

Gli anticipi dei contributi, sia per il GAL che per gli operatori locali, saranno garantiti da idonea garanzia fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie bancarie presentate dai GAL devono essere redatte conformemente allo schema approvato dal Ministro del Tesoro con Decreto del 22.4.1997 e trasmesso ai GAL dalla Regione con nota dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale n. 6030 del 15.10.1998.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. La domanda finale di saldo del contributo pubblico deve essere inoltrata alla Regione da ogni GAL entro il 15.2.2002. Si procede al pagamento del saldo entro e non oltre il 30.6.2002, previo accertamento da parte della Commissione di Controllo della avvenuta realizzazione del Piano conformemente all'approvazione e/o successive modifiche e delle spese effettivamente sostenute.

Il comma 4 dell'articolo 14 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 è modificato nel modo seguente.

4. Ai fini del monitoraggio e del rispetto della data limite del 31.12.1999 entro cui gli impegni devono essere assunti sono considerati impegni di spesa del beneficiario finale:

per le azioni il cui beneficiario terzo è il GAL

- i contratti stipulati dal GAL, per l'affidamento di servizi, forniture di materiali o attrezzature, con soggetti esterni in esecuzione di deliberazioni di attuazione degli specifici interventi adottate dal Consiglio di Amministrazione.

per le azioni il cui beneficiario terzo non è il GAL

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che individuano il soggetto beneficiario terzo, l'intervento finanziabile, la spesa approvata e il contributo concesso, purché dette deliberazioni siano state seguite da atti formali (comunicazione ai soggetti beneficiari terzi) che giuridicamente vincolano il GAL nei confronti del soggetto richiedente.

All'articolo 14 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

5. Spese effettivamente sostenute

Si intendono i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali terzi indicati nei PAL (GAL, Enti pubblici, operatori privati) comprovati da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probante equivalente (documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia di contabilità).

L'ammissibilità della spesa deve essere valutata rispetto al suo contesto generale, alla natura ed all'importo, al rispetto della destinazione fisica o temporale del bene o del servizio, al rispetto della normativa relativa alla tipologia di intervento cofinanziato.

6. Periodo di eleggibilità delle spese sostenute

Secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea n. C(96)2798 del 16.10.1996, le spese sostenute dai beneficiari terzi sono ammissibili a partire dal 4.11.1994. Sono, pertanto, riconoscibili le spese sostenute direttamente dal GAL (per le azioni di cui è beneficiario) o da beneficiari terzi per gli interventi ammessi a contributo.

All'articolo 15 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti commi:

4. Il monitoraggio dello stato di avanzamento sia fisico che finanziario è da effettuarsi in base ad una specifica ed omogenea modulistica. Al fine di migliorarne la gestione verrà resa disponibile una procedura informatizzata. Nelle more della predisposizione di tale procedura, il flusso di informazioni dovrà essere fornito su supporto cartaceo



M. M. M.

Pertanto il rapporto del GAL con la Regione dovrà basarsi, alla luce del ruolo e della funzione di ogni soggetto all'interno del Programma Leader II, sul seguente flusso di informazioni:

Ogni tre mesi:

- lo stato di avanzamento dell'istruttoria dei progetti;
- lo stato di avanzamento dei progetti;
- lo stato di avanzamento degli impegni assunti;
- lo stato di avanzamento dell'erogazione della spesa del GAL;
- lo stato di avanzamento della spesa da parte dei beneficiari terzi;
- relazione sullo stato di attuazione.

ogni sei mesi:

- l'avanzamento fisico;
- relazione semestrale sullo stato di attuazione;

ogni anno:

- la relazione annuale sullo stato di avanzamento del PAL.

Per quanto riguarda la valutazione dei Piani di Azione Locale il GAL è obbligato a collaborare con il soggetto nominato valutatore esterno dalla Regione.

Dopo l'articolo 16 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 sono aggiunti i seguenti articoli:

Articolo 17

REVOCA DEI FINANZIAMENTI

1. La Regione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il livello di realizzazione dei PAL.

Nell'eventualità si manifestino palesi inadempienze o ingiustificati ritardi nell'avvio dell'attuazione del Piano, da parte dei singoli GAL, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani stessi e nel Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99, la Regione potrà procedere, su parere della Partnership di Concezione e Decisione, alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi ed all'eventuale recupero delle risorse finanziarie erogate.

Le risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio dei GAL che dimostrano una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati e per i quali la "partnership di concezione e decisione" valuta positivamente l'opportunità di un ampliamento delle azioni e delle relative dotazioni finanziarie.



[Handwritten signature]



Articolo 18

DEFINIZIONI

1. Beneficiario finale

Ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997 il GAL viene considerato beneficiario finale.

La suddetta Decisione specifica, però, che per quanto concerne le spese effettivamente sostenute, bisogna far riferimento a quelle degli operatori rurali promotori dei progetti cofinanziati.

Quindi le spese effettivamente sostenute da prendere in considerazione non sono i trasferimenti di risorse finanziarie dal GAL ai beneficiari finali indicati nei PAL (GAL stesso, Enti Pubblici, operatori privati) ma sono quelle effettivamente sostenute da detti beneficiari finali promotori dei progetti cofinanziati (organismi o imprese pubbliche o private responsabili della direzione dei lavori –committenti-).

2. Beneficiari finali terzi

Sono considerati beneficiari finali terzi i beneficiari finali (operatori rurali) individuati nei PAL e cioè:

- il GAL per le azioni che attua direttamente;
- gli Enti Pubblici per gli interventi di cui sono committenti;
- gli operatori privati per gli interventi che realizzano.

Per il monitoraggio e per la certificazione delle spese effettivamente sostenute il GAL farà riferimento alle spese sostenute da questi operatori.

3. Soggetto attuatore

Si intende il soggetto, pubblico o privato, che realizza quanto ammesso a contributo su incarico del beneficiario finale terzo indicato nel PAL.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni previste nel PAL è il GAL.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'I. C. LEADER II è la Regione Lazio.

Articolo 19

RENDICONTAZIONE

1. Il GAL che ritiene di aver maturato le condizioni per la domanda di pagamento della successiva anticipazione, richiede il controllo da parte della Commissione di Controllo, inoltrando ufficiale richiesta alla Regione, tramite lettera con allegata apposita certificazione di spesa nella quale dovranno essere evidenziate le spese effettivamente sostenute e le azioni interessate. Una volta effettuato il controllo con esito positivo, la Regione provvederà, entro 30 giorni, ad adeguare, qualora necessario, il valore della fideiussione in base al contributo ritenuto ammissibile sugli interventi effettuati. Dovrà, a tal fine, essere utilizzato da ciascun GAL, un sistema contabile autonomo per tutti gli interventi relativi all'attuazione del Programma LEADER II, in modo da facilitare il controllo della spesa da parte della Commissione U.E., delle autorità nazionali e regionali.

Al riguardo il GAL dovrà utilizzare gli schemi d'esposizione dei costi di rilevazione e controllo in base ad apposita modulistica da presentare alla Regione.



[Handwritten signature]



Allegato n. 2 alla deliberazione n. del

REGIONE LAZIO

Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99

Guida per l'attuazione dei Piani di Azione Locale

1. COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GAL

I compiti, gli obblighi e le responsabilità del GAL, sono indicati all'art. 5 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale" (Suppl. Ord. n. 3 al B.U.R.L. n. 5 del 20.2.1997) e nelle Deliberazioni della Giunta regionale che hanno approvato i singoli PAI, e sono di seguito richiamati:

1. Il GAL è soggetto responsabile dell'attuazione del PAI, nonché delle azioni e degli interventi in esso iscritti.

2. Il GAL redige il PAL ed eventualmente apporta le necessarie modifiche.

3. Il GAL svolge funzioni:

- di sensibilizzazione degli operatori locali;
- di promozione e divulgazione del PAL sul territorio.

Le azioni di pubblicità devono essere svolte in conformità a quanto previsto dalla Decisione CEE n. 94/342/CE.

4. Il GAL determina le condizioni, le modalità e i requisiti per l'accesso agli aiuti da parte dei beneficiari finali.

5. Il GAL determina i criteri, le modalità e i tempi di raccolta, valutazione e selezione dei singoli progetti.

6. Il GAL effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria dei progetti presentati dai beneficiari finali.

7. Il GAL approva i progetti dei beneficiari finali.

8. Il GAL è responsabile dell'ammissibilità degli interventi proposti dai beneficiari finali, degli accertamenti e della regolare esecuzione degli interventi finanziati.

9. Il GAL impegna ed eroga i fondi previsti nel PAI, a favore dei beneficiari finali.

10. Il GAL adotta un sistema contabile, idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del PAL, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.

11. Il GAL relaziona periodicamente, secondo tempi e modalità indicati dalla Regione, sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del PAL e dei progetti finanziati.



[Handwritten signature]



12. Il GAL assicura la disponibilità immediata degli atti formali e documenti giustificativi, relativi alle attività e alle spese sostenute nell'attuazione del PAL approvato, ed il supporto tecnico e logistico per le verifiche ed i controlli che la Regione, lo Stato o la Commissione Europea intenderanno effettuare.

13. Il GAL, per quanto al punto precedente, conserva presso la propria sede legale, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i tre anni successivi all'ultimo pagamento, i documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente e in copia conforme per spese sostenute dai beneficiari finali. Tali documenti devono essere raggruppati per ogni intervento e riepilogati in apposito elenco che costituirà certificazione del responsabile amministrativo e finanziario e del legale rappresentante, nei confronti della Regione, delle spese effettivamente sostenute.

14. Il GAL mette a disposizione estratti conti bancari e movimentazioni di cassa nonché richieste e conserva dichiarazioni sostitutive di atto notorio per i soggetti che non possono recuperare l'IVA.

15. Il GAL fornisce, alla Regione, i dati e le informazioni necessari all'attività di monitoraggio.

16. Il GAL rimborsa il contributo pubblico, secondo le norme nazionali e comunitarie, nel caso di realizzazione del PAL in maniera difforme dall'approvazione e/o da successive modifiche.

17. La responsabilità tecnico-amministrativa inerente l'attuazione e la gestione del PAL appartiene ai GAL.

2. REVOCA DEI FINANZIAMENTI

(art. 17 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

La Regione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il livello di realizzazione dei PAL.

Nell'eventualità si manifestino palesi inadempienze o ingiustificati ritardi nell'avvio dell'attuazione del Piano, da parte dei singoli GAL, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani stessi e nel Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99 (di seguito chiamato PIR), la Regione potrà procedere, su parere della Partnership di Concezione e Decisione, alla revoche, anche parziale, dei finanziamenti concessi ed all'eventuale recupero delle risorse finanziarie erogate.

Le risorse derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio dei GAL che dimostrano una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati e per i quali la "partnership di concezione e decisione" valuta positivamente l'opportunità di un ampliamento delle azioni e delle relative dotazioni finanziarie.

3. MODIFICHE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

(artt. 7 e 10 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

3.1 Modalità

Le modifiche alle schede tecniche delle azioni del PAL e gli spostamenti di finanziamento da una tipologia di azione ad un'altra, comunque prevista nel PIR, e da un'annualità all'altra, devono essere autorizzati dalla "partnership di concezione e decisione" attraverso la seguente procedura.

[Handwritten signature]



Il GAL, notifica alla Regione la proposta di modifica comunicando il nuovo piano finanziario (per anno e fondo e per sottomisura e fondo) e precisando gli importi finanziari modificati rispetto al piano finanziario originario.

La Regione accusa ricevuta della notifica confermandone al GAL la data.

La modificazione proposta è applicabile non appena la Regione ne dia conferma; questa deve aver luogo entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

In caso di non risposta la modifica si intende approvata.

Il GAL può autonomamente decidere spostamenti finanziari, all'interno della stessa azione, da un intervento all'altro qualora le circostanze lo rendessero necessario. Tali spostamenti devono comunque essere comunicati alla "partnership di concezione e decisione" e opportunamente giustificati.

3.2 Tempi

Tutte le richieste di modifica del piano finanziario dovranno essere inoltrate alla "partnership di concezione e decisione" non oltre il 1° giugno 1999. Le modifiche che non comportano variazione del piano finanziario possono essere notificate entro il 30.9.1999.

4. MODIFICHE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

(art. 4 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

4.1 Obbligo di comunicazione

Il GAL, deve tempestivamente comunicare alla Regione tutte le variazioni relative all'assetto dell'associazione, compresi eventuali recapiti di riferimento, conti correnti bancari ecc..

4.2 Nuovi soci

Il reclutamento di nuovi soci da parte del GAL, è possibile ma non può comportare l'ampliamento del territorio di intervento (sia come superficie sia come popolazione beneficiaria dei finanziamenti) rispetto a quello individuato nei PAL.

5. DEFINIZIONI

(art. 14 e 18 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

5.1 Beneficiario finale

Ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997 il GAL viene considerato beneficiario finale.

La suddetta Decisione specifica, però, che per quanto concerne le *spese effettivamente sostenute*, bisogna far riferimento a quelle degli operatori rurali promotori dei progetti cofinanziati.

Quindi le *spese effettivamente sostenute* da prendere in considerazione non sono i trasferimenti di risorse finanziarie dal GAL ai beneficiari finali indicati nei PAL (GAL stesso, Enti Pubblici, operatori privati) ma sono quelle effettivamente sostenute da detti beneficiari finali promotori dei progetti cofinanziati (organismi o imprese pubbliche o private responsabili della direzione dei lavori committenti-).



M. Tico



5.2 Beneficiari finali terzi

Sono considerati *beneficiari finali terzi* i beneficiari finali (operatori rurali) individuati nei PAL e cioè:

- il GAL per le azioni che attua direttamente;
- gli Enti Pubblici per gli interventi di cui sono committenti;
- gli operatori privati per gli interventi che realizzano.

Per il monitoraggio e per la certificazione delle *spese effettivamente sostenute* il GAL farà riferimento alle spese sostenute da questi operatori.

5.3 Soggetto attuatore

Si intende il soggetto, pubblico o privato, che realizza quanto ammesso a contributo su incarico del beneficiario finale terzo indicato nel PAL.

5.4 **Soggetto responsabile** dell'attuazione delle azioni previste nel PAL è il GAL.

5.5 **Soggetto responsabile** dell'attuazione dell'1. C. LEADER II è la Regione Lazio.

5.6 Impegno

Ai fini del monitoraggio e del rispetto della data limite del 31.12.1999 entro cui gli impegni devono essere assunti, la definizione seguente sostituisce quella descritta all'art. 14, comma 4 dell'allegato C alla D.G.R. n. 11137/96.

Sono considerati impegni di spesa del beneficiario finale:

per le azioni il cui beneficiario terzo è il GAL.

- i contratti stipulati dal GAL, per l'affidamento di servizi, forniture di materiali o attrezzature, con soggetti esterni in esecuzione di deliberazioni di attuazione degli specifici interventi adottate dal Consiglio di Amministrazione.

per le azioni il cui beneficiario terzo non è il GAL

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che individuano il soggetto beneficiario terzo, l'intervento finanziabile, la spesa approvata e il contributo concesso, purché dette deliberazioni siano state seguite da atti formali (comunicazione ai soggetti beneficiari) che giuridicamente vincolano il GAL nei confronti del soggetto richiedente.

5.7 Spese effettivamente sostenute

5.7.1 Documentazione probante

Si intendono i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali terzi indicati nei PAL (GAL, Enti pubblici, operatori privati) comprovati da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probante equivalente (documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia di contabilità).



[Handwritten signature]



5.7.2 Ammissibilità

L'ammissibilità della spesa deve essere valutata rispetto al suo contesto generale, alla natura ed all'importo, al rispetto della destinazione fisica o temporale del bene o del servizio, al rispetto della normativa relativa alla tipologia di intervento cofinanziato.

5.8 Periodo di eleggibilità delle spese sostenute

Secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea n. C(96)2798 del 16.10.1996, le spese sostenute dai beneficiari terzi sono ammissibili a partire dal 4.11.1994. Sono, pertanto, riconoscibili le spese sostenute direttamente dal GAL (per le azioni di cui è beneficiario) o da beneficiari terzi per gli interventi ammessi a contributo.

6. ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE

(art. 7 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

La realizzazione delle azioni previste nei singoli PAL dovrà avvenire in totale conformità alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali per gli specifici settori di intervento.

Di seguito sono riportate le modalità di attuazione delle azioni sulla base delle diverse tipologie di beneficiari terzi:

- gli stessi GAL;
- gli operatori privati;
- gli enti pubblici.

6.1 Azioni direttamente svolte dal GAL

Possono essere di tipo materiale o immateriale, sotto il profilo sostanziale possono riguardare:

- acquisto di forniture;
- esecuzione di lavori;
- fornitura di servizi.

Modalità di esecuzione:

Il GAL progetta e realizza gli interventi.

Per le fasi operative e di supporto alle varie azioni il GAL oltreché utilizzare i propri tecnici e/o consulenti, può ricorrere ai servizi offerti da operatori specializzati, a condizione che gli stessi dispongano dell'idonea capacità tecnica ed organizzativa.

Considerando la tipologia degli interventi e le relative professionalità richieste il GAL affida gli incarichi professionali e appalta i servizi, a singoli consulenti o a società di servizi o ad aziende con modalità decise dal CDA nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il GAL dovrà garantire pari opportunità e trasparenza, attraverso la predisposizione di bandi e criteri oggettivi di selezione per la scelta dei soggetti che dovranno realizzare le azioni attuate direttamente dal GAL.

6.2 Azioni effettuate da operatori privati

Per le azioni realizzate da operatori privati il GAL dovrà attenersi alle seguenti disposizioni.



M. Tico

M. Tico



Per la selezione dei progetti presentati dai beneficiari finali devono applicarsi i seguenti criteri di priorità tenendo comunque conto della significatività di ciascun progetto sotto il profilo della innovazione, dimostratività, trasferibilità e sostenibilità ambientale:

- progetti immediatamente cantierabili;
- progetti con ricaduta occupazionale più alta a regime;
- progetti ricadenti in aree protette istituite.

Ulteriori criteri di selezione possono essere individuati dal GAL, sempre che questi siano:

- riferiti agli obiettivi specifici del Piano di Azione Locale e alle caratteristiche dell'area di riferimento;
- chiaramente individuabili;
- facilmente quantificabili.

Non possono essere ammesse al contributo le domande che contemplano, per la loro completa realizzazione, una durata non compatibile con i termini di rendicontazione del GAL alla Regione Lazio.

8. le modalità di utilizzo della graduatoria;

La fase istruttoria si conclude con la predisposizione di una graduatoria di ammessi, corredata di importo di spese ammissibili e di contributo massimo concedibile, ed un elenco di eventuali esclusi, con relative motivazioni, che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate agli interessati. Le richieste iscritte nella graduatoria di merito verranno evase nell'ordine fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di economie derivanti da rinunce o revoche da parte del GAL potranno essere finanziate le iniziative prime escluse della graduatoria degli ammessi. È opportuno indicare il termine di validità della graduatoria.

9. il contributo e le modalità di erogazione;

Occorre indicare chiaramente l'ammontare del contributo concedibile, eventuali limiti minimi e massimi di spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione da parte del beneficiario.

10. I tempi e le revoche

Occorre specificare la data entro cui deve iniziare la realizzazione del progetto e la data entro cui deve essere concluso, possibilmente riferite al momento in cui al beneficiario viene comunicata l'approvazione del progetto e la relativa concessione del contributo.

Analogamente deve essere specificato il termine ultimo di rendicontazione delle spese da parte del beneficiario stesso e gli eventuali casi in cui possono essere concesse proroghe.

In questo punto deve essere chiaramente espresso che il mancato rispetto dei termini indicati o la realizzazione di progetti difformi da quanto approvato comporta la revoca dei contributi erogati, nonché le modalità di revoca stesse.

11. le varianti

Deve essere precisato se sono ammesse varianti al progetto o meno ed, eventualmente, con quali modalità.

12. le disposizioni finali

Il GAL, deve effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori e dei risultati conseguiti.

Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni del bando si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6.3 Azioni effettuate da Enti Pubblici

Le azioni per le quali il beneficiario terzo (Ente Pubblico) è già stato individuato nel PAL, possono essere realizzate direttamente.

In questo caso il GAL approverà, contestualmente all'impegno, il relativo progetto esecutivo.

Le azioni rivolte agli Enti Pubblici, per le quali non c'è stata la specifica individuazione del beneficiario terzo all'interno del PAL, possono essere attivate previa individuazione del beneficiario terzo:

- attraverso la procedura indicata per gli operatori privati;
- attraverso l'individuazione, da parte del CDA del GAL, del beneficiario terzo che, relativamente all'azione considerata, risulta strategicamente più idoneo (per localizzazione, capacità operative, attinenza con l'intervento, capacità progettuale, ecc.) alla realizzazione dell'intervento.

7. AVANZAMENTO DEI PIANI DI AZIONE LOCALE

(artt. 8 e 13 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale", paragrafo 1.7.8 del PLR)

7.1 Erogazione dei contributi al GAL

La Regione concede anticipi sui contributi concessi con le modalità di seguito specificate.

I anticipo

La Regione eroga al GAL, un primo anticipo fino al 50 % del contributo concesso relativo alla prima annualità del PAL, su richiesta del GAL, corredata da garanzia fideiussoria.

Le attività dovranno essere avviate, pena la revoca del finanziamento, entro 60 giorni dalla data di accredito della prima anticipazione. Le attività si intenderanno avviate quando il GAL avrà pubblicato bandi per un importo complessivo pari almeno al 30% del costo complessivo del PAL.

Le anticipazioni concesse potranno essere, inoltre, revocate in qualsiasi momento dalla Regione, su parere della Partnership di Concezione e Decisione, qualora si ravvisino gravi inadempienze od impossibilità nel raggiungimento degli obiettivi programmati nei singoli PAL.

II anticipo

Il pagamento del secondo anticipo, pari al 30 % del contributo relativo alla prima annualità, viene concesso su richiesta del GAL, corredata da garanzia fideiussoria e documentazione di spesa, ed erogato in funzione del raggiungimento del tetto di spesa effettivamente sostenuta corrispondente al 50 % dell'investimento ammesso nell'annualità.

Il trasferimento delle risorse al GAL verrà effettuato a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute da parte della Commissione di Controllo.

Il saldo, pari al 20% o minor importo, della prima annualità sarà erogato sulla base della rendicontazione e dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute.



Mario



Domanda finale di saldo

La domanda finale di saldo del contributo pubblico deve essere inoltrata alla Regione da ogni GAL entro il 15.2.2002. Si procede al pagamento del saldo entro e non oltre il 30.6.2002, previo accertamento da parte della Commissione di Controllo della avvenuta realizzazione del Piano conformemente all'approvazione e/o successive modifiche e delle spese effettivamente sostenute.

Svincolo delle fidejussioni

Lo svincolo delle fidejussioni non può avvenire prima del controllo da parte di apposita Commissione regionale, che accerta lo stato di avanzamento del PAI, e la riconoscibilità della spesa sostenuta.

A seguito del controllo la Regione indicherà l'importo dello svincolo fideiussorio che il GAL potrà effettuare.

7.2 Commissione di Controllo

La Giunta regionale, come previsto nel PLR, nomina una Commissione di controllo, con la funzione di controllo dell'attuazione dei PAI.

7.3 Modalità di gestione finanziaria dei contributi

Il GAL, darà disposizione irrevocabile di versare i contributi su un conto corrente vincolato presso la banca di riferimento che svolge funzioni di tesoreria.

Gli anticipi dei contributi, sia per il GAL, che per gli operatori locali, saranno garantiti da idonea garanzia fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie bancarie presentate dai GAL devono essere redatte conformemente allo schema approvato dal Ministro del Tesoro con Decreto del 22.4.1997 e trasmesso ai GAL dalla Regione con nota dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale n. 6030 del 15.10.1998.

I costi relativi alle garanzie fideiussorie bancarie presentate dal GAL, alla Regione per le richieste di anticipazione sono rendicontabili. I costi relativi alle garanzie fideiussorie presentate ai GAL dai beneficiari terzi non sono rendicontabili.

Qualora lo ritenesse opportuno, il GAL, potrà erogare anticipazioni ai beneficiari dei contributi, sia prima dell'inizio dei lavori che a stati di avanzamento, in funzione della regolarità delle procedure.

E' importante che, nello stabilire le eventuali percentuali di anticipazione dei contributi per i beneficiari terzi, il GAL, consideri le modalità di anticipazione del 50% stabilita dalla Regione nei suoi confronti, al fine di evitare scoperti di cassa per la copertura dei quali non sarebbe giustificata l'eventuale richiesta di anticipazioni all'Istituto Tesoriere.

Prima della messa in liquidazione degli acconti, con esclusione dei casi previsti dalla legge, il GAL deve acquisire:

- certificazione per l'antimafia, qualora previsto;
- certificazione di vigenza rilasciata dagli organismi competenti (per le società);
- dichiarazione del responsabile finanziario di acquisizione di idonea garanzia da parte del destinatario.



M. M.



I destinatari sono tenuti ad ottemperare alle norme e prescrizioni di carattere generale contenute nei singoli provvedimenti di concessione nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Il GAL è tenuto ad acquisire dai beneficiari terzi dichiarazioni nei termini di legge, con le quali gli stessi s'impegnano a non distogliere dal previsto impiego le opere realizzate per un periodo non inferiore a dieci anni per le strutture e cinque anni per le attrezzature e macchinari, ed assicurano di non aver richiesto od ottenuto, per le opere od interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo.

Nel caso di attrezzature e macchinari è consentita, a totale carico del beneficiario terzo, l'eventuale loro sostituzione anticipata con altra macchina o attrezzatura tecnologicamente più avanzata, avente la stessa funzione nel processo produttivo. Di tali sostituzioni il beneficiario darà comunicazione al GAL.

8. INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE (art. 7 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

8.1 Informazione

In fase di realizzazione del PAL il GAL è responsabile della corretta informazione delle proprie iniziative sul territorio.

L'attività di informazione deve essere omogenea e capillare sul territorio e chiara per i beneficiari.

Il rispetto di una corretta azione informativa, intesa anche come trasparenza dei criteri che stanno alla base delle scelte poste in atto dal GAL, a monte della realizzazione delle proprie attività, è presupposto indispensabile affinché quanto realizzato possa essere ammesso a rendicontazione.

Il GAL deve pubblicare integralmente le determinazioni adottate almeno:

- presso la propria sede legale;
- nell'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti al GAL;
- nelle sedi degli Enti pubblici partecipanti al GAL;
- nelle sedi dei soggetti privati partecipanti al GAL.

I bandi di gara del GAL devono essere pubblicizzati, oltre che nei modi suddetti, anche attraverso almeno uno dei seguenti canali locali:

- quotidiano;
- televisione;
- radio.

La pubblicizzazione dei bandi per l'aggiudicazione di forniture o servizi deve avvenire conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa.

8.2 Pubblicizzazione

Tutte le azioni pubblicitarie ed informative che ricorrono al mezzo visivo (cartellonistica, bandi, lancio di un progetto, conferenze e seminari, fiere ed esposizioni, comunicati stampa, documentazione, materiali audiovisivi, ecc.) richiedono l'uso dell'emblema comunitario e una menzione scritta del Fondo o dei Fondi che partecipano all'iniziativa.



M. P.

M. P.



Esempio di rappresentazione dell'emblema comunitario:



Per un corretto utilizzo dei simboli comunitari di rappresentazione si veda, inoltre, la "Guida Pratica alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità per i Fondi strutturali e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca" a cura della Commissione europea-Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Accanto all'emblema comunitario è opportuno, inoltre, figurarvi il simbolo specifico riferito al Programma LEADER II, rappresentato dal seguente logo:



Liasons Entre des Actions de Developpement de
l'Economie Rurale
(Collegamenti fra azioni di sviluppo dell'economia rurale)

9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI TERZI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DEL GAL (paragrafo 1.7.8 del P.L.R.)

9.1 Garanzia fideiussoria

Per fruire di eventuali anticipi il soggetto terzo beneficiario deve presentare garanzia fideiussoria bancaria a favore del GAL a copertura dell'importo da percepire.

9.2 Impegni del beneficiario

A seguito della comunicazione da parte del GAL dell'avvenuta approvazione del progetto, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con firma autentica (o una convezione con il GAL) mediante la quale si impegna a:

- accettare e rispettare le prescrizioni che il GAL, impartisce per la corretta esecuzione dei lavori (tempi di esecuzione, modalità);
- comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- relazionare periodicamente sull'andamento del progetto e rendicontare le spese sostenute;
- permettere sopralluoghi e controlli da parte del GAL e degli enti competenti;
- fornire tutti gli elementi e i dati utili alla verifica delle spese sostenute, secondo quanto richiesto dal GAL;
- conservare per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento finale dei lavori, tutti i documenti giustificativi di spesa e i movimenti bancari relativi alle opere eseguite;
- restituire i contributi eventualmente percepiti e non dovuti o non utilizzati;
- assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi in fase di realizzazione delle opere;
- a non distogliere dall'impiego previsto le opere realizzate per un periodo non inferiore ai 10 anni e le attrezzature per un periodo non inferiore ai cinque anni;



M. P. P.



- eseguire le azioni informative e pubblicitarie di cui alla Decisione CEE n. 94/342 del 31.5.1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 152 del 18.6.1994.

Si sottolinea la responsabilità civile e penale del GAL nel trasferire fondi pubblici a soggetti beneficiari che non soddisfino tutti i requisiti delle normative vigenti.

10. SPESE AMMISSIBILI

(artt. 5 e 12 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

10.1 Norme generali

Le spese che possono essere rendicontate dal GAL, per interventi realizzati direttamente o per interventi realizzati da beneficiari diversi (Enti pubblici o privati), devono corrispondere alla definizione di *spesa effettivamente sostenuta*.

L'ammissibilità delle singole spese sarà valutata sulla base delle schede relative all'ammissibilità delle spese nel quadro dei fondi strutturali allegate alla Decisione della Commissione Europea n. C(97)1035/6 del 23.4.1997 ed in funzione della coerenza con quanto previsto dai regolamenti comunitari relativi alle missioni dei fondi a finalità strutturali, con quanto previsto dal Programma Regionale LEADER II - Periodo Programmatico 1994/99 e dal Piano di Azione Locale approvato dalla Regione.

Si precisa che, al fine di consentire una semplificazione dei controlli amministrativi, il GAL deve effettuare una gestione separata delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione del PAL. Ciò implica l'apertura di un conto corrente bancario per la realizzazione del PAL dove devono confluire esclusivamente le risorse finanziarie erogate dalla Regione. Su tale conto l'U.E., lo Stato e la Regione devono avere libero accesso nelle fasi di controllo.

Per quanto attiene le forme di pagamento da utilizzare si precisa che va privilegiato, sia da parte del GAL che da parte dei soggetti terzi, il pagamento a mezzo bonifico bancario. Il GAL dovrà dare disposizioni di pagamento distinte per ogni specifico intervento e pertanto dovrà allegare oltre alla ricevuta della banca, attestante l'avvenuto pagamento, anche la relativa disposizione indicante le fatture che si intendono saldare.

I pagamenti di fatture a mezzo assegni circolari non trasferibili, da adottarsi in casi particolari, dovranno esser accompagnati da estratti conto relativi agli specifici movimenti. Le fatture dovranno risultare quietanzate.

I pagamenti tramite contanti, assolutamente sconsigliati, sono considerati ammissibili solo ed in via del tutto eccezionale, per somme molto modeste e devono essere accompagnati, oltre che dalle regolari fatture o ricevute, da dichiarazioni di quietanza probanti l'avvenuto pagamento.

Nella verifica di congruità dei costi relativi ai progetti presentati dai beneficiari finali, il GAL deve attenersi ai prezzi regionali vigenti e per quanto in essi non previsto ai prezzi di altri enti pubblici nazionali. Per quanto non previsto nei prezzi si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, tariffari degli ordini professionali) e ad analisi dei prezzi.

Il GAL non può ammettere a finanziamento spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori e collaudo), relative ai progetti dei beneficiari finali, superiori al 10% del complessivo costo progettuale ammesso a contributo.



M. P. Co.



Secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea n. C(96)2798 del 16.10.1996, le spese sostenute dai beneficiari terzi sono ammissibili a partire dal 4.11.1994. Sono, pertanto, riconoscibili le spese sostenute direttamente dal GAL (per le azioni di cui è beneficiario) o da beneficiari terzi per gli interventi ammessi a contributo.

10.2 Costi di esercizio

I costi di esercizio sono previsti dall'azione d) della Sottomisura 1 del PLR.

Il GAL è tenuto ad effettuare una gestione razionale delle risorse attribuite per il suo funzionamento.

Le risorse umane e strumentali impiegate devono consentire il corretto funzionamento del GAL fino alla rendicontazione finale.

Non sono rendicontabili spese relative a risorse umane e strumentali, il cui impiego nell'attuazione del PAL stesso non sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, con le necessarie motivazioni, o comunque risulti non ispirato a criteri di efficienza e buona gestione delle risorse pubbliche attribuite per l'attuazione del PAL.

Non sono ammesse nell'ambito dei costi di attuazione del PAL, ad esempio, spese per l'acquisto di veicoli, telefoni cellulari, immobili, terreni, attrezzature e materiali usati, telecamere, macchine fotografiche, apparecchiature per videoconferenze, attrezzature non strettamente necessarie al regolare funzionamento del GAL, emolumenti per Presidente e Consiglieri di Amministrazione, spese finalizzate alla valutazione dell'attività del GAL, ecc.

Le spese di funzionamento sostenute dal GAL dovranno essere rendicontate con le seguenti modalità.


Personale: il costo ammissibile sarà determinato in base a quanto previsto dai contratti di lavoro in funzione delle mansioni svolte, sulla base dei libri paga e registri delle presenze agli atti del GAL. Per servizi prestati da personale non assunto dal GAL il costo ammissibile (fatturato esclusivamente al GAL, quietanzato, corredato dai relativi bonifici bancari) sarà determinato in base alle ore o giornate lavoro in funzione delle mansioni svolte.

Non sono ammesse a rendicontazione spese calcolate su impiego per quota parte di personale per altre attività e scopi già impiegato.

Spese di trasferta: comprendono i costi relativi a trasporti, vitto e alloggio. I trasporti con mezzo proprio (se conveniente rispetto al mezzo pubblico) saranno riconosciuti sulla base di L. 370 per Km. I trasporti con mezzi pubblici saranno riconosciuti in base al prezzo del biglietto (2° classe), l'aereo è consentito se conveniente rispetto ad altri mezzi di trasporto. Le spese di vitto e alloggio, a piè di lista, per alberghi massimo a 4 stelle e con un max di L. 40.000 a pasto (un pasto per missione: comprese tra le sei e le 12 ore, due pasti se la missione supera le 12 ore complessive).

Tali rimborsi non possono essere previsti per il personale della struttura del GAL impiegato nell'attività ordinaria. Possono essere previsti per le attività che richiedono missione (preventivamente autorizzata dal responsabile amministrativo e finanziario) in luoghi posti in Comuni diversi da quelli in cui ricadono le sedi dei GAL, diversi da quelli di residenza del soggetto autorizzato alla missione e comunque posti ad una distanza non inferiore a 10 Km dalla sede dei GAL.

Gli stessi rimborsi, con le stesse modalità (senza l'autorizzazione del responsabile amministrativo e finanziario) possono essere previsti per il Presidente del GAL e per i Consiglieri.



[Handwritten signatures]

Amministrazione per spese di rappresentanza relative ad azioni specifiche del PAL. Per tali amministratori sono rendicontabili anche le spese di trasferta dalla sede di residenza a quella del GAL, nei giorni delle sedute, e comunque per distanze non inferiori a 10 Km.

Ogni rendiconto relativo a spese di trasferta deve comprendere, oltre ai giustificativi di spesa, un resoconto della missione (data, ora e luogo di partenza; data, ora e luogo di destinazione; motivazione della missione) e l'eventuale autorizzazione preventiva del responsabile amministrativo finanziario.

Sarà sempre il responsabile amministrativo finanziario ad autorizzare il rimborso delle spese di trasferta.

Spese varie: devono essere rendicontate con fatture quietanzate e comprendono affitto, riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese postali, telefono, cancelleria, spese amministrative, spese per la pubblicizzazione degli interventi, garanzia fideiussoria, spese di apertura e mantenimento del conto corrente bancario, ecc.

Gli interessi debitori, gli aggi. le spese di cambio ed altre spese meramente finanziarie non sono ammissibili al cofinanziamento.

Le spese per la redazione e progettazione del PAL non possono superare lo 0.5% del costo complessivo del PAL stesso.

Le spese sostenute dal GAL in quota parte (affitti, canoni e consumi), qualora lo stesso usufruisca di strutture preesistenti per altre attività e scopi già impiegate, devono essere rendicontate tramite titolo di pagamento corredato da una specifica della quota a carico del GAL, approvata dal Consiglio di Amministrazione e vistata dal Collegio dei revisori dei conti.

10.3 Normativa da applicare per forniture, servizi e lavori.

Per quanto riguarda i contratti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di impianti occorre far riferimento alla L. 11.2.94 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per contratti di fornitura, installazione e servizi di importo pari o superiore ai 200.000 ECU, oneri fiscali esclusi, si applicano le disposizioni:

- del D. Lgs. del 17.3.95 n.157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici di servizi" pubblicato sul *Supp. Ord. n. 32 alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6.5.1995*,
- del D. Lgs. del 17.3.95 n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" pubblicato sul *Supp. Ord. n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6.5.1995*,
- del D.Lgs del 24.7.92 n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 67/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE" pubblicato sul *Supp. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 11.8.1992*.

Per contratti relativi all'acquisizione di forniture o servizi di importo inferiore ai 200.000 ECU, oneri fiscali esclusi, si applica il R.D. del 23.5.1924 n. 827.

Nel caso di acquisto di materiale di facile consumo o di strumenti e servizi di valore inferiore ad un milione di lire il GAL può operare in deroga a quanto sopra indicato..E' comunque fatto espresso divieto di frazionare le spese al fine di evitare i criteri di trasparenza previsti nella normativa richiamata.

M. P. P.

M. P. P.



11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

(art. 5 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

Il GAL conserva presso la propria sede legale per tutta la durata degli impegni sottoscritti e per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, i documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente e in copia conforme per spese sostenute dai beneficiari finali terzi. Tali documenti devono essere raggruppati per ogni intervento e riepilogati in apposito elenco che costituirà certificazione del responsabile amministrativo e finanziario e del legale rappresentante, nei confronti della Regione, delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso di estinzione del GAL i documenti giustificativi suddetti saranno archiviati presso gli uffici del Comune sul territorio del quale è stata individuata la sede legale del GAL. Tale Comune sarà responsabile della corretta conservazione dei documenti.

12. RENDICONTAZIONE

(art. 19 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

Il GAL che ritiene di aver maturato le condizioni per la domanda di pagamento della successiva anticipazione, richiede il controllo da parte della Commissione di Controllo, inoltrando ufficiale richiesta alla Regione, tramite lettera con allegata apposita certificazione di spesa nella quale dovranno essere evidenziate le spese effettivamente sostenute e le azioni interessate. Una volta effettuato il controllo con esito positivo, la Regione provvederà, entro 30 giorni, ad adeguare, qualora necessario, il valore della fidejussione in base al contributo ritenuto ammissibile sugli interventi effettuati.

Dovrà, a tal fine, essere utilizzato da ciascun GAL, un sistema contabile autonomo per tutti gli interventi relativi all'attuazione del Programma LEADER II, in modo da facilitare il controllo della spesa da parte della Commissione U.E. delle autorità nazionali e regionali.

Al riguardo il GAL dovrà utilizzare gli schemi d'esposizione dei costi di rilevazione e controllo in base ad apposita modulistica da presentare alla Regione.

13. MONITORAGGIO

(art. 15 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

13.1 Obbligatorietà

I Regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali assegnano una rilevante importanza alle attività di monitoraggio e valutazione. Il Regolamento (CEE) n. 2081/93 all'art. 6 prevede: *"L'azione comunitaria è oggetto di una sorveglianza volta ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del Trattato. Tale sorveglianza permette, se necessaria, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione..... Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante, di una sorveglianza e di una valutazione ex-post volte a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi prefissati"*.

Il monitoraggio dei programmi cofinanziati dalla UE rappresenta, pertanto, un obbligo giuridico a cui dovranno attenersi i GAL.

L'inadempienza rispetto a tale obbligo comporta l'interruzione dei flussi finanziari dalla Regione al GAL.

Il GAL deve prevedere l'installazione di una postazione di monitoraggio da collegare con la postazione regionale. Il software e le modalità di collegamento saranno fissate dalla Regione.



[Handwritten signature]

13.2 Meccanismi di monitoraggio

L'attività di monitoraggio si concentra su due aspetti:

Lo stato di avanzamento finanziario, con l'obiettivo di evidenziare in generale la capacità di spesa. Il monitoraggio finanziario è determinante per valutare l'efficienza della spesa, vale a dire la capacità di impegnare ed erogare nei tempi previsti i finanziamenti disponibili;

Lo stato di avanzamento fisico, vale a dire il grado di realizzazione degli interventi in termini di opere e servizi realizzati. Il monitoraggio fisico consente di valutare soprattutto il grado di realizzazione degli obiettivi stabiliti nei programmi e quindi l'efficacia della spesa.

Gli indicatori utili all'attività di monitoraggio sono suddivisi in :

indicatori finanziari : devono fornire una quantificazione degli impegni e delle spese effettivamente sostenute. Il livello minimo di calcolo degli indicatori finanziari è il singolo intervento.

indicatori fisici : devono fornire una misura del grado di realizzazione sul territorio e nel contempo del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PAL. In altri termini servono a misurare l'output fisico del PAL.

Gli indicatori fisici possono essere distinti in due categorie:

- indicatori fisici di realizzazione : consentono di monitorare i risultati delle azioni/interventi in termini di realizzazione degli obiettivi fisici (confronto tra il valore stabilito come obiettivo da realizzare con il valore realizzato annualmente).

- indicatori fisici di capacità : consentono di monitorare i risultati delle azioni/interventi in termini di effetti fisici relativi, rapportandoli alle imprese potenzialmente beneficiarie delle stesse azioni/interventi. Essi misurano l'intensità o la portata degli interventi sul territorio (o sulle imprese, popolazione ecc.) beneficiario degli interventi stessi.

Gli indicatori di cui sopra consentono di definire gli indicatori d'impatto socio-economico e conseguentemente una corretta valutazione del PAL. In particolare servono a quantificare l'impatto derivante da modifiche della produzione vendibile, del valore aggiunto e dell'occupazione.


13.3 Avanzamento del monitoraggio

Il monitoraggio dello stato di avanzamento sia fisico che finanziario è da effettuarsi in base ad una specifica ed omogenea modulistica. Al fine di migliorarne la gestione verrà resa disponibile una procedura informatizzata. Nelle more della predisposizione di tale procedura, il flusso di informazioni dovrà essere fornito su supporto cartaceo

Pertanto il rapporto GAL con la Regione dovrà basarsi, alla luce del ruolo e della funzione di ogni soggetto all'interno del Programma Leader II, sul seguente flusso di informazioni:

Ogni tre mesi:

- lo stato di avanzamento dell'istruttoria dei progetti;
- lo stato di avanzamento dei progetti;
- lo stato di avanzamento degli impegni assunti;



- lo stato di avanzamento dell'erogazione della spesa del GAL;
- lo stato di avanzamento della spesa da parte dei beneficiari terzi;
- relazione sullo stato di attuazione.

ogni sei mesi:

- l'avanzamento fisico;
- relazione semestrale sullo stato di attuazione;

ogni anno:

- la relazione annuale sullo stato di avanzamento del PAL.

Per quanto riguarda la valutazione dei Piani di Azione Locale il GAL è obbligato a collaborare con il soggetto nominato valutatore esterno dalla Regione.

14. ISTRUTTORIA DEI PROGETTI

14.1 Istruttoria del GAL

L'istruttoria dei progetti è curata dal GAL a mezzo di tecnici incaricati all'uopo. Essa si svolge in due fasi:

- Analisi formale;*
- Analisi di merito.*

a) L'analisi formale è riferita all'esame della rispondenza della documentazione tecnico-amministrativa presentata dai beneficiari alle norme e prescrizioni previste dalle specifiche di attuazione relative alle singole azioni del Piano di Azione Locale.

b) L'analisi di merito prevede:

- sopralluogo preventivo (per gli interventi materiali) presso il beneficiario per l'esame della situazione prima dell'intervento in base alla documentazione presentata;
- esame del progetto esecutivo e dei computi metrico-estimativi;
- esame delle autorizzazioni in merito al rispetto dei vincoli urbanistici, paesistici, sanitari, ambientali ecc.
- verifica della congruità dei costi e ammissibilità degli stessi, la spesa ammissibile potrà quindi variare rispetto a quella prevista;
- esame della relazione di fattibilità tecnico-economica;
- richiesta di eventuali integrazioni in funzione di esigenze tecniche e/o amministrative previste anche dalle specifiche leggi di riferimento;
- redazione del rapporto informativo sull'istruttoria e scheda di valutazione che, su modello predefinito, riporti:
 - notizie generali riguardanti il richiedente,
 - breve descrizione del progetto,
 - quantificazione della spesa prevista per singole voci e/o raggruppate per gruppi e categorie,
 - quantificazione degli indicatori fisici,
 - giudizio di accettazione o esclusione in base ai criteri di ammissibilità,
 - contributi concedibili, verifica degli elementi indicati come criteri di valutazione.



M. Piro

M. Piro



Le istruttorie ai fini dell'espressione del giudizio di validità tecnico-amministrativa delle iniziative devono essere definite entro e non oltre i sessanta giorni dalla presentazione dei progetti stessi, salvo eventuali integrazioni.

Nel caso in cui si ritenga che gli interventi debbano essere modificati o integrati per renderli compatibili con la normativa di riferimento ed alla programmazione Leader, il termine di cui sopra viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle modifiche o integrazioni richieste. Nel caso di richiesta di documentazione integrativa o modifiche progettuali il beneficiario della sovvenzione è tenuto ad ottemperare entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione.

14.2 Criteri per la determinazione dei costi ammissibili per gli investimenti materiali

I costi sono determinati per categorie di investimento

14.2.1 Opere edili ed infrastrutture

(art. 7 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

Nella verifica di congruità dei costi relativi ai progetti presentati dai beneficiari finali, il GAL deve attenersi ai prezzari regionali vigenti e per quanto in essi non previsto ai prezzari di altri enti pubblici nazionali. Per quanto non previsto nei prezzari si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato (preventivi di ditte diverse, tariffari degli ordini professionali) e ad analisi dei prezzi. Per tutte le altre voci non comprese negli strumenti di riferimento, occorre acquisire almeno tre preventivi comparabili di tre ditte concorrentiali e/o perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

14.2.2 Acquisto di beni immobili (terreni ed edifici)

(Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997, schede n. 13 e 14)

L'acquisto di beni immobili è consentito in via eccezionale ed alle seguenti condizioni:
L'acquisto di un bene immobile (terreni o edifici già realizzati e relativi terreni su cui sono situati) costituisce una spesa ammissibile purché tale acquisto costituisca una parte non preponderante del progetto finanziato. Soltanto in alcune situazioni l'acquisto può costituire l'oggetto principale del progetto cofinanziato, quale ad esempio l'acquisto da parte di un ente pubblico per la messa a disposizione delle PMI o un piano di sostegno alla diversificazione dell'occupazione rurale.

Nel caso specifico dei terreni non edificati essi devono inserirsi in un'azione che contribuisce allo sviluppo economico, ed è sovvenzionabile soltanto se collegato ad un investimento produttivo. Le relative spese di acquisto, in quanto aspetto secondario di un investimento realizzato al di fuori dei regimi di aiuto, possono superare il limite del 10% del costo sovvenzionabile del progetto purché siano rispettate le disposizioni nazionali volte ad evitare le speculazioni (come ad esempio la clausola che vieta la cessione della proprietà prima dei dieci anni).

L'acquisto di terreni non edificati è comunque sovvenzionabile soltanto se collegato ad un investimento produttivo oppure nel quadro di un programma di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'art.5, lettera d) del Reg. n. 2085/93 relativo al FEOGA-Orientamento. In base a quest'ultimo Regolamento non è sovvenzionabile, in nessun altro caso, l'acquisto di terreni.

Nel caso del FSE la spesa in questione non è ammissibile al cofinanziamento (cfr. art.2 del Regolamento FSE).

L'acquisto di terreni, previsti in progetti per la tutela dell'ambiente, può essere ammesso in quanto oggetto principale di un investimento, purché tale destinazione e la relativa durata sia prevista dal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PAL. Inoltre il terreno non deve avere una destinazione agricola e la responsabilità dell'acquisto deve essere di un'istituzione pubblica o di un organismo che opera in regime di diritto pubblico.

L'ammissibilità dell'acquisto di beni immobili è soggetta in ogni caso alle seguenti condizioni, volte ad evitare speculazioni e a garantire che l'azione cofinanziata presenti un buon rapporto costo/efficacia:

- a) una certificazione conforme alla normativa in vigore attestante che il prezzo d'acquisto dell'immobile corrisponde al suo valore reale;
- b) il venditore del bene deve dichiarare che il bene immobile non è stato precedentemente oggetto di una sovvenzione comunitaria, nazionale o regionale;
- c) il bene immobile deve avere la destinazione prevista dal progetto per un periodo non inferiore ai dieci anni. Qualsiasi cambiamento della destinazione dell'immobile entro tale termine comporta la perdita del beneficio e la restituzione delle sovvenzioni concesse maggiorate degli interessi di mora previsti;
- d) l'immobile non può essere utilizzato ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica.

Le spese e le tasse relative all'acquisto di immobili sono da considerare ammissibili qualora siano sostenute effettivamente ed in via definitiva dai beneficiari finali (cfr. il punto sull'IVA).

14.2.3 Impianti ed attrezzature

Per quanto attiene alle macchine ed apparecchiature varie, l'esame istruttorio è inteso ad accertare l'idoneità delle apparecchiature proposte in ordine al ciclo di lavorazione previsto. E' necessario l'acquisizione dei tre preventivi confrontabili per consentire di valutare meglio la congruità dei costi.

Nel caso di acquisti di macchinari, materiali ed attrezzature ad alta specializzazione tecnologica o comunque nel caso dell'esistenza di un unico fornitore, il GAL ed i beneficiari sono tenuti a fornire una dichiarazione attestante di aver svolto un'adeguata indagine di mercato e di aver riscontrato le condizioni sopra descritte.

E' escluso l'acquisto di materiale usato.

14.2.4 Cofinanziamento in natura

(Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997, scheda n. 7)

A determinate e motivate condizioni può essere considerato ammissibile al cofinanziamento nazionale (pubblico e privato) un contributo in natura sotto forma di:

- beni strumentali durevoli;
- apporto di materie prime;
- lavoro volontario non remunerato, prestato da una persona (fisica o giuridica) privata:

Le condizioni da rispettare sono:

- la prestazione deve essere conforme alle disposizioni generali di ammissibilità testé definite;
- l'importo dichiarato dal beneficiario finale a titolo degli apporti in natura deve essere valutato e certificato sulla base di tariffari ufficiali e riconosciuti dall'Amministrazione regionale, fissati da un'autorità indipendente, oppure da un professionista terzo ed indipendente;
- il contributo comunitario, fermo restando le percentuali previste, non deve superare l'importo delle spese effettivamente sostenute (ossia il costo totale sovvenzionabile al netto degli apporti in natura);

Il contributo privato in natura è escluso dall'ambito dell'ingegneria finanziaria (fondo di garanzia e fondo di capitale di rischio).



[Handwritten signature]



Nell'ambito dell'attività di formazione l'apporto in natura può assumere anche la forma di materiale didattico.

Nel caso specifico degli interventi rientranti nell'ambito del fondo FEOGA-Orientamento (Reg.C.F.F. n.2085/93) e delle azioni rientranti nel "turismo rurale" sono esclusi dal cofinanziamento in natura l'apporto dei terreni ed immobili, mentre è sovvenzionabile il costo del lavoro in proprio, calcolato secondo le tariffe legali riconosciute ed approvate dalla Regione e giustificata da un documento contabile avente forza probante equivalente che rispetti le condizioni come sopra definite.

Al pari dei terreni è escluso dal cofinanziamento in natura l'apporto di bestiame vivo suino ed avicolo, nonché vitelli da macello.

14.2.5 Spese generali

(art. 7 delle "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale")

Il GAL non può ammettere a finanziamento spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori e collaudo), relative ai progetti dei beneficiari finali terzi, superiori al 10% del complessivo costo progettuale ammesso a contributo.

14.2.6 I.V.A.

(Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997, scheda n. 15)

Per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A. saranno riconosciute le spese sostenute al lordo dell'I.V.A.

La natura pubblica o privata del beneficiario finale non va considerata nell'ammissibilità di tale spesa, ma solo il fatto che ci sia assoggettamento o meno all'I.V.A.

14.3 Criteri per la determinazione dei costi ammissibili per gli investimenti immateriali.

14.3.1 Attività di formazione:

Per le spese relative alle attività di formazione il GAL dovrà far riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3904 del 14.5.1996 pubblicata sul *Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R.L. n. 19 del 10.7.1996* e per quanto in essa non contemplato alle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 98/95 "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal F.S.E." e n. 130/95 "Integrazioni e rettifiche alla circolare n. 98/95 concernente: Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE".


14.3.2 I.V.A. ed altre imposte e tasse

L'I.V.A. che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo non può essere considerata sovvenzionabile e pertanto non può essere cofinanziata dai Fondi strutturali. Soltanto per i beneficiari che non possono recuperare l'I.V.A. saranno riconosciute le spese sostenute al lordo di essa.

Le altre categorie di imposte, tasse ed oneri (in particolare le imposte dirette e gli oneri sociali sui salari) che possono derivare da finanziamenti comunitari sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.



[Handwritten signature]



14.3.3 Operazioni correnti/ristrutturazione del bilancio delle imprese (Decisione della Commissione Europea C(97)1035/6 del 23.4.1997, scheda n. 17)

Sono escluse dal cofinanziamento le tecniche di finanziamento connesse ad attività correnti o alla ristrutturazione del bilancio delle imprese che non costituiscono un investimento produttivo.

Si tratta in particolare di operazioni riconducibili ai:

- Finanziamento del capitale circolante netto delle imprese ("working capital");
- Factoring;
- Consolidamento delle perdite.

15. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

(Reg. 950/97, art. 9 Allegato C alla D.G.R. n. 11137/96)

Relativamente agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole si sottolinea che i tassi di contributo indicati nei PAL sono da considerarsi percentuali massime e non generalmente applicabili.

Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 12 del Reg. (CE)950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.

Ai sensi del Reg. (CE)950/97 e dell'Allegato C alla D.G.R. n. 11137/96 i GAL devono, quindi, rispettare le seguenti disposizioni.

A) Nelle aziende individuali o associate, per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 5¹ e 9² del Reg. (CE)950/97 sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'art. 7 paragrafi 2 e 3, e 11, di seguito elencati.

1 Le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5 del Reg. (CE)950/97, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2918 del 20 maggio 1997 e n. 6945 del 4 novembre 1997, prevedono che il regime di aiuti sia limitato alle aziende agricole il cui titolare:

- esercita attività agricola a titolo principale (cioè dedica all'attività agricola, svolta nella propria azienda, almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima attività almeno il 50% del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale) o parziale (cioè che ricava almeno il 50% del reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, o da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella propria azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore); sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti, soggetti diversi dalle persone fisiche:
 - a) società semplici, società, società di fatto o irregolari, società collettive ed in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purché la maggior parte dei componenti, compreso l'amministratore, soddisfino le condizioni di cui al precedente capoverso;
 - b) cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione, a condizione che almeno i 2/3 dei soci sia in possesso dei requisiti di cui sopra;
 - c) società di capitali:
 - che abbiano per oggetto esclusivo la conduzione agricola dei terreni;
 - il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 51% da imprenditori agricoli a titolo principale;
 - i cui dipendenti rivestano la qualifica di lavoratori agricoli;
 - i cui amministratori con potere di rappresentanza possiedano la capacità professionale;
 - d) altre persone giuridiche che possiedano i requisiti evidenziati alla precedente lettera c);
- possiede una sufficiente capacità professionale, che viene ritenuta tale se:



- **Valori:**

a) per le zone svantaggiate:

- al 40% per gli investimenti in beni immobili.
- al 30% per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- al 35% per gli investimenti in beni immobili,
- al 20% per gli altri tipi di investimento.

- l'imprenditore abbia esercitato, per il triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abitualmente e personalmente, l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo (talí condizioni possono essere provate anche tramite atto di notorietà);
 - l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei settori agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;
 - inoltre, nel caso di giovane agricoltore la capacità professionale si ritiene sufficiente quando il giovane medesimo abbia ottenuto la qualifica attraverso un corso di formazione professionale istituito o riconosciuto valido dalla Regione Lazio,
 - nel caso di cooperativa agricola o altra società la capacità professionale è accertata nei confronti del direttore dell'azienda o, in mancanza, del legale rappresentante della società, nonché dei soci che esercitano l'attività agricola a titolo principale;
- presenta un piano di miglioramento materiale dell'azienda, che deve dimostrare che gli investimenti previsti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda agricola e della sua economia e che la realizzazione del piano medesimo determina un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione aziendale, ed in particolare del reddito da lavoro per ULU (unità di lavoro umana, pari ad almeno 2000 ore lavorative per anno) nell'azienda. il piano dovrà comunque dimostrare che, nella situazione iniziale, il reddito da lavoro per ULU è inferiore ad 1,2 volte il reddito di riferimento, vale a dire un reddito inferiore a L.45.244.498,
 - si impegna a tenere una contabilità semplificata, che comporta almeno:
 - la tenuta dei libri delle entrate e delle spese con documenti contabili giustificativi;
 - l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda;
 per soddisfare tali adempimenti gli imprenditori potranno avvalersi della modulistica conforme alla metodologia predisposta dall'INEA e dell'assistenza dei servizi di sviluppo agricolo regionali o delle organizzazioni professionali agricole;

Il piano di miglioramento materiale dell'azienda comprende almeno:

- una descrizione della situazione iniziale,
- una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;
- l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

Inoltre il regime di aiuti è limitato alle aziende il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) è inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento (reddito non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione).

2 Le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 9 del Reg. (CE)950/97 e come disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2918 del 20 maggio 1997 e n. 6945 del 4 novembre 1997 prevedono quanto segue.

Il piano di miglioramento materiale può riguardare un'azienda singola o più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione.

Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento materiale riguarda l'azienda associata ed eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

Le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 devono ricorrere per almeno due terzi dei membri dell'azienda associata. Fatta eccezione per il settore dell'acquacoltura, gli importi massimi (90.000 ECU per ULU e 180.000 per azienda) ovvero i limiti massimi del numero dei capi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 del Reg. (CE)950/97, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata.

Tuttavia, tali massimali non possono superare:

- duecento vacche.

- l'importo di 720.000 ECU per azienda associata, compreso, se del caso, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

Le cooperative agricole, aventi per oggetto esclusivo la gestione di un'azienda agricola, possono beneficiare degli aiuti previsti per le aziende associate nei limiti degli stessi massimali.



[Handwritten signature]



- **Importi:**

la sovvenzione in conto capitale può riguardare i seguenti volumi massimi d'investimento:

- 90.000 ECU per ULU;
- 180.000 ECU per azienda.

I suddetti aiuti possono essere aumentati nel caso di primo insediamento di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, nel seguente modo:

- a) per le zone svantaggiate:
 - al 40% per gli investimenti in beni immobili.
 - al 37% per gli altri tipi di investimento;
- b) per le altre zone:
 - al 40% per gli investimenti in beni immobili.
 - al 25% per gli altri tipi di investimento.

a condizione che:

- il giovane agricoltore si insedi nell'azienda agricola in qualità di capo azienda, vale a dire con assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile o fiscale per la gestione dell'azienda stessa;
- il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale;
- il giovane agricoltore abbia una sufficiente qualificazione professionale;
- l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad un ULU.

Gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori possono consistere in un premio unico, il cui importo massimo è di 15.000 ECU, oppure in un abbuono interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento (per un periodo massimo di 15 anni e con un valore capitalizzato non superiore al valore del premio unico).

I GAL devono applicare i valori e gli importi espressamente previsti nel PAL qualora questi siano inferiori a quelli sopra descritti.

B) Nelle aziende individuali o associate per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui al citato art. 5 del Reg. (CE)950/97 (vedi nota 2) gli aiuti agli investimenti possono raggiungere i valori e gli importi di seguito descritti.

- **Valori:**

- a) per le zone svantaggiate:
 - al 40% per gli investimenti in beni immobili.
 - al 30% per gli altri tipi di investimento;
- b) per le altre zone:
 - al 35% per gli investimenti in beni immobili.
 - al 20% per gli altri tipi di investimento.



Handwritten signature



• **Importi:**

la sovvenzione in conto capitale può riguardare i seguenti volumi massimi d'investimento:

- 90.000 ECU/ULU;
- 180.000 ECU/azienda.

Tali valori ed importi sono applicabili se gli interventi sono destinati a:

- realizzazione di risparmi energetici;
- miglioramenti fondiari;
- protezione e miglioramento dell'ambiente senza aumento della capacità produttiva;
- miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti senza aumento della capacità produttiva.

In tutti gli altri casi gli aiuti agli investimenti nelle aziende non possono superare i seguenti valori ed importi:

a) per le zone svantaggiate:

- al 33% per gli investimenti in beni immobili,
- al 22% per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- al 26% per gli investimenti in beni immobili,
- al 15% per gli altri tipi di investimento;
- riguardare investimenti che non superino il volume totale sopra indicato (90.000 ECU per ULU, o 180.000 ECU per azienda) per un periodo di 6 anni.



Tutti gli aiuti alle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità indicate nel paragrafo A) del presente capitolo devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 6³ e 7⁴ del Reg. (CE)950/97, a meno che siano destinati:

3. Il regime di aiuti può riguardare investimenti:

- a) per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
- b) per la diversificazione dell'attività nell'azienda agricola, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita diretta nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa;
- c) per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia;
- d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- e) per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie;
- f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

La concessione degli aiuti agli investimenti è esclusa o limitata qualora tali investimenti determinino un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Tali prodotti sono individuati dall'Unione Europea

È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia che determinino un superamento del quantitativo di riferimento, stabilito in virtù della normativa sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi della citata normativa

In questo caso l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non aumenti il numero di vacche da latte a più di 50 per ULU e a più di 80 per azienda ovvero, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU non determini un aumento di più del 15% del numero di vacche da latte.

È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che determinino un aumento del numero di posti per suini. Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

[Handwritten signature]

- al settore della produzione di palmipedi destinati alla produzione di "foie gras";
- agli acquisti di bestiame ammessi (v. art. 6 e 7 Reg. (CE)950/97), anche qualora non si tratti di primo acquisto;
- al settore lattiero caseario, purché l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche per U.L.U. per azienda e che vengano rispettate le altre disposizioni dell'art. 6 paragrafo 3 del Reg. (CE)950/97.

I GAL devono applicare i valori e gli importi espressamente previsti nei PAL qualora questi siano inferiori a quelli sopra descritti.

C) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole concessi al di fuori delle condizioni di cui ai punti A) e B) previsti nei PAL sono subordinati all'approvazione da parte della

Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35% della quantità di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto nell'azienda.

Tuttavia è possibile derogare a questa condizione in casi eccezionali, ed esclusivamente per gli investimenti miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti, purché tali investimenti diano, per la protezione dell'ambiente, un risultato migliore di quello ottenuto dalla condizione alla quale si deroga, e non determinino comunque un aumento della capacità produttiva.

La concessione di aiuti agli investimenti nel settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti diretti alla protezione dell'ambiente, nonché all'igiene degli allevamenti ed al benessere degli animali, qualora non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non superi, nell'ultimo anno del piano, rispettivamente 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera destinata all'alimentazione di tali bovini. Qualora il numero di animali di un'azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro.

È esclusa la concessione di aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali sempreché non vi sia aumento delle capacità.

È invece consentita la concessione di aiuti agli investimenti per allevamenti di ungulati (daino, capriolo, cervo, mullone), che rappresentano un'alternativa alle abituali produzioni della zootecnia nazionale e comunitaria e per i quali al momento non sono prevedibili crisi di mercato.

4. Il regime di aiuti agli investimenti riguarda aiuti sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o del suo equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o di una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto:

a) di terreni;

b) di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello.

Per il bestiame vivo può essere preso in considerazione solo il primo acquisto dal piano di miglioramento.

Il regime di aiuti può riguardare garanzie per prestiti contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

Il valore totale dell'aiuto, espresso nella percentuale del volume degli investimenti, è limitato:

a) per le zone svantaggiate:

- al 40% per gli investimenti in beni immobili;

- al 30% per gli altri tipi di investimento;

b) per le altre zone:

- al 35% per gli investimenti in beni immobili;

- al 20% per gli altri tipi di investimento.

La sovvenzione in conto capitale può riguardare i seguenti volumi di investimento: 90.000 ECU/ULU e 180.000 ECU/azienda.



M. P. C.

M. P. C.



Commissione Europea, i GAL, dovranno pertanto notificare tali interventi alla Regione prima della loro attivazione.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI NELLE PMI

Gli aiuti alle PMI dovranno essere erogati dai GAL in applicazione del principio del "de minimis" introdotto dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" n. 92/C/213/02 adottata dalla Commissione Europea il 20.5.1992 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 213/2 il 19.8.1992* e modificato dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 96/C/68/06 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 68/10 del 6.3.96* e dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" n. 96/C/213/04 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 213/4 del 23.7.96*.

Le percentuali di contributi concedibili sono stabilite in applicazione del regime "de minimis" e comunque nei limiti previsti, per le singole azioni, all'interno dei PAL.

Le imprese che possono beneficiare delle risorse a valere sul FESR sono le PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3.4.1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 107/4 del 30.4.96*.

La verifica del rispetto dei massimali previsti nella normativa richiamata è compito dei GAL che a tal fine dovranno richiedere alle imprese beneficiarie terze una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- di non aver beneficiato di nessun contributo erogato in regime "de minimis";
- oppure
- di aver beneficiato dei seguenti contributi in regime "de minimis", specificando importo e data di concessione del contributo.

I GAL, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 6118 del 30.7.1996 devono individuare, quale momento da cui decorre la concessione del primo aiuto "de minimis" quello in cui, con formale provvedimento di concessione, è stato identificato il beneficiario finale e determinato l'importo del contributo ad esso spettante.



[Handwritten signature]

